



PROVINCIA DI LIVORNO

REGOLAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 46/22.09.2026

In vigore dal 1° novembre 2026

SOMMARIO

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 - Compiti della Commissione

Articolo 3 - Composizione

Articolo 4 - Durata

Articolo 5 - Modalità di Funzionamento

Articolo 6 - Incompatibilità

Articolo 7 - Pubblicità

Articolo 8 - Sede

Articolo 9 - Segreteria e Personale

Articolo 10 - Indennità

Articolo 11 - Disposizioni transitorie e di rinvio

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Commissione Provinciale Espropri (di seguito denominata "Commissione"), in attuazione degli articoli 16 e 17 della Legge Regionale Toscana 18 febbraio 2005, n. 30 e successive modifiche e integrazioni

Articolo 2 - Compiti della Commissione

1. Spettano alla Commissione i seguenti compiti:
 - a) determinare, ai sensi dell'art. 41, comma 4, del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 (per brevità Testo Unico Espropri), entro il 31 gennaio di ogni anno, il valore agricolo medio, riferito al precedente anno solare, dei terreni considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati e compresi nelle singole Regioni Agrarie della Provincia di Livorno, come delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'ISTAT;
 - b) esprimere, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del Testo Unico Espropri, ove consultata dall'Autorità espropriante, le proprie valutazioni ai fini dell'accertamento del valore dell'area e della determinazione in via provvisoria dell'indennità di espropriazione;
 - c) determinare, ai sensi dell'art. 21, comma 15, del Testo Unico Espropri, l'indennità definitiva di espropriazione;
 - d) determinare, ai sensi dell'art. 22, comma 5, del Testo Unico Espropri, l'indennità di espropriazione nei casi di determinazione urgente, qualora il proprietario non abbia richiesto la nomina dei tecnici ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;
 - e) determinare, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Testo Unico Espropri, ove investita della relativa determinazione, su istanza di chi vi abbia interesse, il corrispettivo della retrocessione totale o parziale, qualora non sia concordato tra le parti;
 - f) determinare, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del Testo Unico Espropri, in mancanza di accordo tra le parti e su istanza di chi vi abbia interesse, l'indennità per l'occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio.
2. Alla Commissione spettano altresì tutti gli ulteriori compiti e le funzioni ad essa attribuiti dalla normativa vigente.

Articolo 3 - Composizione

1. La Commissione ai sensi dell'art.16- 2° comma della L.R. di cui all'art. 1 è composta da nove membri effettivi, con altrettanti supplenti, ed in particolare da:
 - a) Presidente della Provincia di Livorno, che la presiede;
 - b) un tecnico designato dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale - Territorio;
 - c) un tecnico esperto in materia di espropri, dipendente della Provincia e da essa designato;
 - d) un tecnico esperto in materia di espropri, dipendente del Comune di Livorno e da esso designato;
 - d bis) un tecnico esperto in materia di espropri, dipendente della Regione Toscana e da essa designato;
 - d ter) un tecnico esperto in materia urbanistica ed edilizia, dipendente della Regione Toscana e da essa designato

- e) tre esperti in materia di agricoltura e foreste, nominati su proposta delle associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.
2. La designazione di cui al precedente comma 1 lett.c) (tecnico esperto in materia di espropri, dipendente della Provincia) è effettuata dal Presidente della Provincia con il decreto di cui al successivo comma 3. Le designazioni di cui alle lettere b), d), d-bis) e d-ter), nonché le proposte di cui alla lettera e), sono comunicate per iscritto al Presidente della Provincia, unitamente alle designazioni o proposte relative ai rispettivi supplenti.
 3. Il Presidente della Provincia, sulla base delle designazioni e delle proposte pervenute, provvede con decreto alla costituzione della Commissione, alla designazione del componente di cui alla lettera c) e del relativo supplente, alla formalizzazione delle designazioni dei componenti di cui alle lettere b), d), d-bis) e d-ter) e dei relativi supplenti, nonché alla nomina dei componenti di cui alla lettera e) e dei relativi supplenti, sulla base delle proposte pervenute.
 4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del componente titolare, il relativo componente supplente partecipa alle attività della Commissione in sua sostituzione.
In caso di cessazione definitiva del componente titolare per dimissioni, decadenza, cessazione dal servizio, revoca, decesso o altra causa, il relativo componente supplente partecipa alle attività della Commissione in sostituzione del titolare fino alla designazione o nomina del nuovo componente da parte del soggetto competente.
Il componente nominato in sostituzione resta in carica fino alla scadenza della Commissione.
 5. Il Presidente della Provincia può delegare, per lo svolgimento delle funzioni di cui al precedente comma 1, un rappresentante di propria fiducia scelto tra i dipendenti dell'Ente.

Articolo 4 - Durata

1. La Commissione dura in carica cinque anni; i membri non possono essere confermati più di una volta, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della L.R. Toscana n. 30/2005.
2. In caso di cessazione, rinuncia, decadenza o sostituzione di un componente prima della scadenza della Commissione, il componente nominato in sostituzione resta in carica per il periodo residuo.
3. I componenti titolari e i componenti supplenti restano in carica fino alla scadenza della Commissione.

Articolo 5 - Modalità di Funzionamento

1. La Commissione è convocata dal Presidente della Provincia di Livorno, che la presiede, con comunicazione da inviare ai singoli componenti almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'adunanza, mediante avviso contenente gli argomenti da trattare e con modalità idonee a comprovarne la ricezione. Qualora non sia raggiunto il numero legale per la validità della seduta, il Presidente può procedere ad aggiornare la riunione, inviando la convocazione almeno 24 ore prima della seduta. In caso di pratiche di comprovata urgenza e solo per queste è possibile derogare e convocare la seduta con preavviso di almeno 24 ore dalla data ed orario della seduta.

2. La Commissione delibera validamente con la presenza di almeno cinque componenti ed a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. In caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive, i membri esperti decadono dall'incarico. La Segreteria della Commissione, di cui al successivo articolo 9, provvede a darne comunicazione al Presidente della Provincia per la sostituzione; analogamente si procede in caso di dimissioni o di decesso.
4. La Commissione provvede alle determinazioni di propria competenza entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della richiesta, salvo i diversi termini stabiliti dal D.P.R. 327/2001 o da altre disposizioni di legge. Per le determinazioni di cui all'articolo 22, comma 5, del Testo Unico Espropri, la Commissione provvede entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta. Resta fermo il termine del 31 gennaio previsto dall'articolo 41, comma 4, per la determinazione dei valori agricoli medi.
5. Le determinazioni adottate dalla Commissione sono inviate al soggetto richiedente, nonché, ove diverso, all'Ente espropriante.
6. Per l'esame di pratiche di particolare complessità la Commissione può avvalersi, a mero titolo consultivo, senza diritto di voto e senza partecipazione alla deliberazione, di tecnici esperti dell'amministrazione nel cui territorio ricadono i beni o di altre strutture tecniche pubbliche competenti.
7. La Commissione può adottare apposita modulistica per la presentazione delle istanze, con indicazione dei dati e della documentazione necessari alla relativa istruttoria. I termini decorrono dalla ricezione dell'istanza al protocollo della Provincia; resta ferma la possibilità di richiedere, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, integrazioni documentali necessarie alla definizione della pratica.

Articolo 6 - Incompatibilità

1. Qualora un membro della Commissione, o il di lui coniuge, parente o affine fino al terzo grado, sia titolare di un interesse proprio, diretto o indiretto, ovvero nelle altre ipotesi di incompatibilità soggettiva previste dalla normativa vigente, il membro non può partecipare alle sedute della Commissione e deve essere sostituito dal membro supplente.

Articolo 7 - Pubblicità

1. Entro il 31 (trentuno) gennaio di ogni anno, la Commissione provvede ad approvare le tabelle dei valori agricoli medi e gli eventuali valori di altra natura previsti dalla normativa vigente, e a trasmetterli alla Regione Toscana per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale. In caso di inerzia i valori determinati per l'anno precedente si intendono confermati.

2. Le tabelle dei valori agricoli medi sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione. La Provincia assicura inoltre adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

Articolo 8 - Sede

1. La Commissione ha sede in Livorno, Piazza del Municipio, n. 4, presso il Palazzo Granducale della Provincia di Livorno.

Articolo 9 - Segreteria e Personale

1. La Commissione si avvale di una Segreteria assicurata da personale della Provincia di Livorno, nominato dal Presidente della Provincia.
2. La Segreteria redige i verbali delle riunioni, registra le presenze, cura le convocazioni e le comunicazioni della Commissione, sovrintende alle attività di protocollo e archiviazione, nonché all'acquisizione e alla gestione della documentazione relativa alle pratiche.
3. La Segreteria assicura il supporto all'istruttoria tecnica delle pratiche secondo le indicazioni del Presidente e della Commissione. Il verbale di ciascuna seduta è sottoposto all'approvazione dei componenti presenti, di norma nella seduta successiva.

Articolo 10 – Indennità

1. Al Presidente della Provincia ed ai componenti della Commissione designati dalle pubbliche amministrazioni non spetta il gettone di presenza in quanto la partecipazione alla Commissione avviene nell'esercizio delle funzioni svolte presso l'amministrazione di rispettiva appartenenza. Ai restanti componenti spetta, per ogni seduta effettivamente partecipata, un gettone di presenza pari a euro 30,00, ai sensi dell'art. 17 della L.R.T. n. 30/2005, come modificato dall'art. 38 della L.R.T. n. 35/2012.
2. I gettoni di presenza sono liquidati annualmente dalla Provincia, sulla base dell'effettiva partecipazione alle sedute, come risultante dai relativi verbali.
3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della L.R.T. 30/05, la Regione contribuisce alle spese di funzionamento della Commissione con apposito stanziamento, definito con legge di bilancio, da ripartire in misura uguale tra tutte le Province.

Articolo 11 - Disposizioni transitorie e di rinvio

1. Per quanto non specificamente previsto col presente Regolamento si applicano la L.R.T. 30/05 e il D.P.R. 327/01 (Testo Unico espropri), e successive modifiche e integrazioni.